

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere rimasto vittima di un'attività di abusivismo finanziario e truffa aggravata posta in essere da un sedicente *broker* privo di autorizzazioni legali. Attraverso tecniche di manipolazione psicologica, riferisce di essere stato indotto a trasferire capitali su un conto corrente acceso presso l'intermediario convenuto, intestato a un soggetto privo di abilitazione alla raccolta del pubblico risparmio. In particolare, dichiara di aver versato ingenti somme di denaro a favore di un conto corrente radicato presso l'intermediario e intestato a una società di *import-export* sostenendo che tale conto corrente avrebbe svolto la funzione di centro di raccolta abusivo e collettore di proventi illeciti derivanti da plurime condotte predatorie. Aggiunge che la frode avrebbe coinvolto decine di persone, le quali avrebbero parimenti effettuato bonifici in favore del medesimo conto di destinazione. In tale contesto, lamenta una sistematica violazione delle norme antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 e dei doveri di vigilanza e segnalazione in capo all'intermediario convenuto, il quale avrebbe altresì violato gli obblighi di diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 c.c.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ricostruisce la vicenda, specificando che in molti casi le affermazioni di parte ricorrente sarebbero sprovviste di supporto probatorio. Espone che il ricorrente sarebbe stato contattato tramite un *social network* e inserito in un gruppo di messaggistica istantanea per presunte attività di investimento; nel 2023 aveva effettuato una sottoscrizione di *bitcoin* tramite una presunta società di investimento; nel 2024, al fine di riscattare detto investimento, gli erano state richieste ulteriori somme; il 27.06.2025, per recuperare i precedenti investimenti, era stato contattato

da un soggetto che si presentava come intermediario, promettendogli la restituzione di quanto versato; il ricorrente aveva consentito l'accesso remoto al proprio dispositivo a tale soggetto per l'esecuzione di pagamenti, tra i quali non risulterebbe essere presente quello oggetto del contendere; il 02.07.2025 aveva eseguito di propria volontà il bonifico istantaneo oggetto della controversia verso la società indicata, inserendo come causale un codice numerico privo di riferimento esplicito ad alcun investimento finanziario. Sostiene che *“in sostanza, il [cliente] chiede la restituzione delle somme dallo stesso bonificate, per un totale di € 9.500,80”*.

L'intermediario eccepisce quindi, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il pagamento sarebbe stato eseguito dal ricorrente tramite un istituto di credito diverso da quello convenuto, il quale riveste unicamente il ruolo di istituto del beneficiario del bonifico. Eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per litispendenza, stante la pendenza di un procedimento penale correlato alla medesima vicenda nonché i riferimenti, presenti negli scritti del ricorrente, a una imminente azione civile nei confronti dell'intermediario stesso. Nel merito, l'intermediario sostiene che non sussiste responsabilità per gli ordini di pagamento eseguiti in conformità al codice identificativo fornito dall'ordinante, che non vi sono evidenze di omessa identificazione della clientela e che ha correttamente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica. Aggiunge che la causale del bonifico non è ricollegabile a un investimento finanziario e che il ricorrente ha agito senza le necessarie cautele, con un elevato grado di colpa, avendo personalmente autorizzato l'operazione.

Nelle repliche, il ricorrente ha ribadito che l'intermediario ha l'obbligo di monitorare l'operatività dei propri conti e che, se un conto corrente è stabilmente utilizzato per la raccolta di proventi da truffe, l'intermediario di destinazione risponde per omessa diligenza professionale. Sostiene che il conto destinatario era intestato a una società costituente un mero schermo per attività abusiva di intermediazione finanziaria non iscritta all'Albo CONSOB, segnalando l'incoerenza tra il profilo economico del titolare del conto di destinazione (*import-export*) e la presenza di molteplici bonifici sul medesimo conto da parte di altri soggetti truffati, allegando a tale proposito la relativa documentazione. Il ricorrente ha altresì formulato richiesta di esibizione degli estratti conto relativi al rapporto del beneficiario, nonché di riconoscimento di interessi e spese di procedura. In ordine all'eccezione di litispendenza, ha precisato di non aver ancora proposto alcun giudizio civile di merito contro l'intermediario e che la pendenza di un procedimento penale nei confronti di soggetti terzi non coincide con l'azione civile contro l'intermediario stesso.

L'intermediario, nelle controrepliche, ha integralmente richiamato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio rileva che la controversia trae origine dalla truffa che il cliente lamenta di aver subito da parte di soggetti terzi, in relazione a presunti investimenti.

Dall'esame del solo modulo di ricorso non emerge chiaramente il contenuto della domanda, al di là delle contestazioni sulla condotta dell'intermediario.

Tuttavia da una analisi complessiva degli atti del procedimento, risulta che il ricorrente chiede la restituzione di € 9.500,80 come chiaramente espresso nelle repliche. Tale richiesta è confermata dalla contabile allegata al ricorso, relativa a un bonifico istantaneo per il detto importo in favore di un conto corrente presso l'intermediario, avente data valuta del 02.07.2025.

Precisato, pertanto, che l'oggetto del contendere è costituito da tale domanda di condanna, occorre in primo luogo prendere in esame le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente.

L'intermediario ha innanzitutto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il pagamento oggetto di contestazione è stato eseguito dal ricorrente tramite un istituto di credito diverso da quello convenuto, il quale riveste unicamente il ruolo di intermediario del beneficiario del bonifico.

A sostegno di tale tesi, richiama la decisione n. 1/2025 di questo Collegio, in cui è stata ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, applicando il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento (decisioni nn. 6886/22 e 162/17) secondo cui, in aderenza al dettato dell'art. 24 del D.lgs. 11/2010, deve escludersi la responsabilità dell'intermediario che abbia dato seguito all'ordine di pagamento in conformità al codice identificativo fornito dall'ordinante; in tale contesto il Collegio di Coordinamento ha rilevato che il soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito è l'*accipiens* stesso e non il prestatore di servizi di pagamento che agisca per suo conto. Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non lamenta l'erroneità del conto di destinazione né un'inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento, bensì contesta specificamente presunte violazioni della disciplina antiriciclaggio da parte dell'intermediario convenuto, nella sua qualità di istituto presso cui il conto di destinazione era radicato. Si tratta pertanto di fattispecie diversa da quella prospettata dall'intermediario, la cui eccezione deve essere disattesa. Infatti il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6070 del 21.05.2024 ha ritenuto che *“gli obblighi di adeguata verifica e di identificazione del cliente siano tesi anche a tutelare i consociati dal rischio di vedersi coinvolti in vicende fraudolente, nonché che essi rivestano un grado di specificità tale da consentire di considerare sussistente il ‘contatto sociale qualificato’ tra l’intermediario e il soggetto che formalmente risulta titolare del rapporto, il quale, quindi, ben può rivolgersi all’Arbitro lamentando le conseguenze dannose della violazione dei suddetti obblighi”*.

L'intermediario ha quindi eccepito l'inammissibilità del ricorso per litispendenza, affermando che le rappresentazioni del cliente fanno riferimento a giudizi in sede civile e penale. Il ricorrente ha replicato di non aver ancora proposto un giudizio civile di merito contro l'intermediario e che la pendenza di un procedimento penale, a seguito di denuncia contro ignoti o contro il truffatore, non coincide con l'azione civile contro l'intermediario per responsabilità contrattuale/extracontrattuale.

Il Collegio rileva che l'intermediario non ha prodotto documentazione in ordine all'esistenza di un eventuale giudizio civile, mentre, con riferimento alla pendenza del procedimento penale, consta agli atti una denuncia-querela collettiva, datata 06.08.2025, presentata dal ricorrente unitamente ad altri cinque soggetti vittime della medesima truffa.

Secondo il costante orientamento dell'Arbitro, la proponibilità del ricorso avanti all'ABF è esclusa in tutti i casi in cui la controversia sia già stata sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria penale, anche laddove tra le due controversie sussista una connessione impropria, vale a dire una comunanza parziale e non una identità delle domande (v. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 5265/2014 e 3961/2021). La ricorrenza di tale causa di inammissibilità non sussiste invece nei casi in cui l'anteriore proposizione dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta all'Arbitro, non coinvolge l'intermediario convenuto bensì un terzo soggetto e ha ad oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel giudizio (v. Collegio di Milano, decisione n. 7323/2024; Collegio di Roma, decisione n. 3540/2020; Collegio di Milano, decisione n. 9782/2019). Inoltre, la pendenza dell'azione giudiziaria in sede penale presuppone che il procedimento sia stato ritualmente instaurato, non essendo sufficiente ai fini della litispendenza, la mera denuncia (Collegio di Milano, decisione n. 1/2025). Nel caso in esame, dalla denuncia-querela in atti risulta che le contestazioni principali sono formulate nei confronti degli autori materiali della truffa e che i riferimenti alla condotta degli istituti bancari appaiono accessori rispetto all'oggetto principale della querela.

Ne consegue che, esclusa l'esistenza di un giudizio civile e tenuto conto della specifica formulazione della denuncia-querela e del titolo di responsabilità dedotto nel ricorso, non sussiste alcuna causa di inammissibilità per litispendenza e che deve essere altresì disattesa la seconda eccezione sollevata dall'intermediario.

Il Collegio ritiene invece inammissibili le domande non presenti nel ricorso introduttivo e avanzate dal ricorrente soltanto in sede di repliche, consistenti nelle richieste di esibizione degli estratti conto del beneficiario e di interessi e spese di procedura (v. Collegio di Milano, decisione n. 7551/2024). Infatti, le Disposizioni ABF, Sezione VI, Par. 1, in materia di repliche e controrepliche prevedono che: *“Entro*

il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale". Inoltre, va rilevato che l'istituto dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. è proprio del giudizio civile e che il procedimento ABF si fonda sulla documentazione prodotta dalle parti nell'ambito dell'istruttoria, come stabilito dalle Disposizioni ABF, Sezione VI, Par. 1: "La decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione prodotta dalle parti nell'ambito dell'istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca".

Nel merito, la vicenda riguarda un bonifico istantaneo di € 9.500,80, disposto dal ricorrente in data 02.07.2025 in favore di un conto corrente radicato presso l'intermediario convenuto, caratterizzato da una causale priva di riferimento esplicito ad alcun investimento finanziario. Il ricorrente sostiene di essere stato indotto a effettuare tale operazione nell'ambito di un più ampio schema fraudolento orchestrato da sedicenti *broker*, con la promessa di recuperare somme precedentemente versate. La medesima frode avrebbe coinvolto altri soggetti, i quali avrebbero parimenti effettuato bonifici verso il medesimo conto di destinazione, come documentato da contabili allegate alle repliche.

Ritenuto pacifico tra le parti che l'operazione è stata disposta personalmente dal cliente con conseguente esclusione della applicazione del D.lgs. 11/2010, il ricorrente contesta la violazione di obblighi di diligenza professionale e di obblighi antiriciclaggio in capo all'intermediario convenuto quale istituto del beneficiario. Lamenta che il conto di destinazione era intestato a un soggetto che risultava essere un mero "schermo" per attività abusiva di intermediazione finanziaria (ex artt. 166 T.U.F. e 640 c.p.), posta in essere da un sedicente *broker* privo di autorizzazioni e che l'operazione sarebbe stata caratterizzata da varie anomalie, ivi compresa l'incoerenza tra il profilo economico del soggetto titolare del conto di destinazione ("*import – export*"). Afferma che "*l'intermediario del beneficiario deve risarcire il danno quanto l'operazione di truffa era «prevedibile ed evitabile» con l'ordinaria diligenza professionale*".

L'intermediario respinge ogni addebito, affermando che non sussiste responsabilità per gli ordini di pagamento eseguiti in conformità al codice identificativo fornito dall'ordinante, né sussistono evidenze in merito a un'omessa identificazione della clientela, vale a dire del titolare del conto di destinazione, per il quale ha rispettato gli obblighi di adeguata verifica.

A fronte delle contrapposte posizioni, ribadito che nella specie non viene contestata dal ricorrente l'applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 11/2010, occorre ricordare che gli istituti bancari sono soggetti ad obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli di identificazione della clientela di cui agli artt. 17, 18 e 19 del D.lgs. 231/2007. Ai sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, i soggetti obbligati che si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c), sono tenuti ad astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni, valutando altresì se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'art. 35 del decreto medesimo. Più in generale, l'intermediario è tenuto ad agire secondo gli *standard* di diligenza professionale ex art. 1176, c. 2, c.c.. Inoltre, ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno occorre fare riferimento alle regole derivanti dal principio dispositivo (artt. 99 e 115 c.p.c) e dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/17).

A sostegno delle proprie allegazioni, il ricorrente richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 3780/2024, che tuttavia riguarda una fattispecie di frode informatica – connotata dalla sottrazione fraudolenta di credenziali di accesso e da un diverso assetto del rapporto tra banca e correntista – significativamente differente, sotto il profilo fattuale, dalla vicenda in esame, nella quale il cliente ha personalmente disposto l'operazione.

Ciò precisato, risulta che nel caso in esame le contestazioni del ricorrente in merito alle presunte violazioni degli obblighi di monitoraggio e di adeguata verifica da parte dell'intermediario convenuto non risultano suffragate da elementi probatori specifici idonei a dimostrare, da un lato, la ricorrenza

delle eccezionali condizioni previste dall'art. 42 del D.lgs. 231/2007 e, dall'altro, un apporto causale dell'intermediario alla concreta realizzazione del danno.

Secondo l'orientamento dei Collegi, la ricorrenza degli indici previsti dalla normativa antiriciclaggio non genera automaticamente in capo all'intermediario un obbligo di impedire l'esecuzione delle operazioni sospette, salvo i casi eccezionali di cui all'art. 42 del D.lgs. 231/2007 (impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, operazioni di cui siano parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, o per le quali non è possibile identificare il titolare effettivo, aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio) e la sussistenza di tali eccezionali ipotesi deve essere comunque provata dal ricorrente (v. Collegio di Roma, decisione n. 8037/2025).

In sostanza, *“in nessun caso il d. lgs. 231/2007 prevede un obbligo di astensione dall'esecuzione delle operazioni, il quale è infatti previsto dall'art. 42 del decreto per il solo caso di impossibilità ad effettuare l'adeguata verifica della clientela e non già in caso di presenza di sospetti che sia in corso, tentata o compiuta una operazione di riciclaggio o che vi siano anomalie indicative di tali circostanze (così Coll. Torino, decisione n. 290/2023; v. anche Coll. Roma, decisione n. 4328/2024)”* (Collegio di Roma, decisione n. 8220/2024).

Inoltre, nei casi di dedotta violazione della normativa antiriciclaggio per fattispecie diverse dal furto di identità, come stabilito in casi analoghi da questo Collegio, sussiste carenza di nesso di causalità tra l'astratta violazione della normativa e il danno cagionato dalla volontaria esecuzione di un bonifico a seguito di raggiri. E' stato infatti chiarito che *“un orientamento della giurisprudenza dell'ABF ha ricondotto la responsabilità, quantomeno parziale, degli intermediari alla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione ai danni subiti dai clienti in fattispecie connesse a fenomeni di furto di identità, dove l' intestazione del conto a un determinato soggetto costituiva un elemento determinante nell'ambito della dinamica truffaldina (...). Tuttavia, tale orientamento non è applicabile al caso di specie, poiché le modalità di raggiri impiegate ai danni della ricorrente ... non rientrano inequivocabilmente nella fattispecie delle frodi informatiche tramite furto d'identità. Com'è stato osservato in decisioni su casi analoghi a quello di specie, occorre rilevare l'insussistenza di un nesso causale tra l'asserito inadempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e il danno subito da parte ricorrente (si veda Collegio di Torino, decisione n. 12845 del 2024; Collegio di Roma, decisione n. 11982 del 2024). In concreto, sulle dinamiche della truffa in oggetto non incide il profilo della corretta identificazione del truffatore da parte della banca al momento dell'apertura del conto.”* (Collegio di Milano, decisione n. 11447/25 del 24.12.2025).

In definitiva, dalla analisi della vicenda e alla luce delle valutazioni sopra riportate, consegue il rigetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE